



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

DELIBERA N.

386 del 1° ottobre 2025

Oggetto: procedimento sanzionatorio in materia di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle centrali di Committenza ai sensi dell'articolo 63, comma 11, e dell'allegato II.4, del decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i. e del Regolamento sull'esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui alla Delibera Anac n. 126 dell'11.3.2025 – CUC Comune di Grado (C.F. 00064240310).

VISTI

gli atti del procedimento **UVCC – Fasc. Fascicolo ANAC/UVCC n. 5363/2024** avviato da questa Autorità con nota prot. n. 66468 del 5 maggio 2025 nei confronti della Stazione Appaltante in oggetto;

VISTO

l'art. 19 del D.L. 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO

il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il "Codice dei Contratti pubblici" e i relativi allegati;

VISTO

il d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 recante le "*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs.31 marzo 2023, n. 36*";

VISTO

il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, adottato con delibera n. 919 del 16 ottobre 2019 e ss.mm.ii.;

VISTA

la L. 24 novembre 1981, n. 689 recante le "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO

il Regolamento sull'esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui alla Delibera Anac n. 126 dell'11.3.2025.

VISTO

il comunicato del Presidente dell'Anac 17 maggio 2023 (Prime indicazioni per l'avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti) e le FAQ in materia di qualificazione in esso richiamate, che ne costituiscono parte integrante;

CONSIDERATO

che il presente procedimento attiene ad un'istanza di qualificazione presentata in sede di prima applicazione del nuovo quadro normativo e regolamentare in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti definito dall'ANAC;

CONSIDERATO

che, di conseguenza, quanto deliberato in questa sede non può costituire precedente per i casi futuri, restando limitato al contesto iniziale di applicazione e restando salve future ulteriori valutazioni del Consiglio dell'Autorità, anche alla luce della eventuale, progressiva evoluzione del quadro regolatorio di riferimento;

Considerato in fatto

Con nota dell'Autorità prot. n. 50419 17/12/2024 e sollecito n. 12730 del 28/1/2025, nell'ambito di una verifica a campione in materia di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza, si chiedevano informazioni ai sensi dell'art. 10, comma 3, dell'allegato II.4 al d.lgs. 36/2023, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dalla stazione appaltante CUC Comune di Grado nell'ambito della domanda di qualificazione e confermare il livello di qualificazione conseguito (SF1).

Con nota acquisita al protocollo ANAC n. 54943 dell'8/4/2025, la stazione appaltante inoltrava la documentazione richiesta, da cui emergeva la carenza dei requisiti dichiarati in fase di qualificazione e, in particolare:

1. la mancata trasmissione dei provvedimenti di assegnazione dei dipendenti alla Struttura organizzativa stabile;
2. la mancata trasmissione dell'attestato relativo al master fruito dal dipendente [omissis...];

3. la mancata dimostrazione della formazione di base per i dipendenti [omissis...];, in relazione ai quali sono stati presentati attestati relativi a corsi di durata inferiore a 4 ore o complessivamente inferiori alle 20 ore;
4. la mancata dimostrazione della formazione specialistica per i dipendenti indicati in fase di qualificazione, in relazione ai quali sono stati presentati attestati relativi a corsi di durata insufficiente oppure sono stati indicati corsi rinvenibili dai soli curricula, senza presentazione dei relativi attestati e senza indicazione della durata;
5. la mancata dimostrazione della formazione avanzata per i dipendenti indicati in fase di qualificazione. In particolare, sono stati presentati attestati relativi a corsi di durata insufficiente.
6. l'omessa comunicazione della perdita dei requisiti a seguito di cessazione di alcuni dipendenti che non risultano sostituiti con soggetti di pari esperienza/formazione/competenze;

Atteso che le carenze sopra riportate apparivano idonee a incidere sul punteggio e sulla qualificazione nel livello conseguito (SF1), con nota prot. Anac 66468 del 5/5/2025, si procedeva alla contestazione dell'addebito, formalizzando l'avvio del procedimento sanzionatorio volto ad accertare - ai sensi dell'art. 63, comma 11, del d.lgs. 36/2023 - l'eventuale grave violazione delle disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui al medesimo articolo 63 e all'art. 12, dell'allegato II.4, del codice.

Con nota acquisita al prot. Anac 72126 del 14/5/2025, la stazione appaltante ha riscontrato la comunicazione di avvio sopra menzionata, chiedendo concedersi l'audizione presso l'Ufficio procedente.

In data 23/5/2025 si è svolta l'audizione alla presenza del dirigente dell'Ufficio e del funzionario incaricato dell'istruttoria, oltre che dei rappresentanti dell'Ente interessato. Nel corso dell'audizione e nella successiva nota acquisita al prot. Anac n. 84474 del 5/6/2025, corredata da ulteriore documentazione, i soggetti intervenuti hanno rappresentato quanto segue.

Con riferimento al punto 1, è stato chiarito che dalla delibera giunta n. 167/2023 e dagli organigramma e funzionigramma dell'Ente, si evince che la CUC è un'articolazione dell'Ente, incardinata all'interno dell'Area Affari generali sotto la diretta responsabilità del Segretario generale dott. Fortuna. Hanno rappresentato, inoltre, che in un Ente di dimensioni medio-piccole come quelle del Comune di Grado le assegnazioni possono avvenire anche mediante e-mail o addirittura verbalmente. Non è prassi adottare atti formali salvo in casi del tutto peculiari.

Con riferimento al punto 2, hanno affermato di aver richiesto agli enti erogatori, senza successo, la trasmissione dei master riferiti al [omissis...];, ciò a causa della impossibilità di risalire al periodo esatto di svolgimento dei corsi e della risalenza nel tempo degli eventi. L'Ente ha richiesto di poter valutare come equivalenti ai master il corso concorso per l'avvio alla carriera dei Segretari comunali e provinciali nonché i due corsi di avanzamento di carriera, denominati SPE.S e SE.FA., in considerazione della loro durata e complessità e della molteplicità delle materie affrontate.

Con riferimento alla formazione di base (punto 3), l'Ente ha richiesto di poter valutare come evento formativo unitario i due corsi sulla verifica dei requisiti fruiti dalla [omissis...]; e di poter valutare i corsi non utilizzabili ai fini della formazione specialistica. In relazione a [omissis...] ha chiesto di valutare come evento formativo unitario i corsi tenuti dal GSE.

Inoltre, hanno rappresentato che i dipendenti attualmente incardinati presso la SOS stanno svolgendo corsi di formazione base e specialistica.

Per quanto riguarda la formazione avanzata, hanno rimandato alle considerazioni già espresse con riferimento al punto 2.

Per quanto concerne la mancata comunicazione delle variazioni intervenute dal trasferimento del [omissis...], hanno illustrato gli eventi eccezionali che hanno interessato il Comune (decadenza del Consiglio comunale a settembre 2023, il commissariamento a ottobre 2023, l'insediamento del Commissario e la nomina di un segretario reggente a scavalco presente unicamente una giornata a settimana). Hanno inoltre rappresentato che l'attuale Amministrazione si è insediata unicamente a giugno 2024 e ha provveduto tempestivamente a espletare le procedure per la nomina del Segretario comunale titolare, cui ha successivamente attribuito anche la funzione di RASA. Il Segretario è riuscito poi a profilarsi come RASA a seguito dello sblocco da parte del precedente Segretario (cancellazione dal profilo RASA).

Hanno inoltre evidenziato che le nuove figure inserite in organico sono in possesso di requisiti esperienziali assolutamente equiparabili a quelle dei dipendenti sostituiti, in particolare, i dirigenti [omissis...] (lavori pubblici) e [omissis...] (servizi e forniture), pur non possedendo formazione certificata utilizzabile ai fini della qualificazione, hanno una vasta esperienza e competenza in materia di appalti pubblici, maturata anche negli anni in cui hanno lavorato nelle pubbliche amministrazioni come funzionari. In ogni caso stanno entrambi frequentando un corso valido per la qualificazione della durata di 60 ore (formazione specialistica).

[omissis...], affiancata per la parte lavori pubblici possiede già la formazione di base e sta frequentando il corso per la formazione specialistica; stessa cosa dicasi per il dipendente Casula, tuttora affiancato dal dipendente [omissis...].

L'attuale Segretario generale possiede il medesimo livello di avanzamento professionale del compianto [omissis...] avendo superato i corsi istituzionali per la carriera dei Segretari comunali e provinciali Spe.S e SE.FA. In particolare il SE.FA è stato conseguito nell'anno 2022, pertanto all'interno del triennio valido ai fini della qualificazione 2023, dopo una formazione lunga e articolata (di cui si allega il programma completo, si vedano in particolare i moduli 2 e 3) e il superamento di un esame finale.

L'Ente ha infine precisato che, dalla qualificazione ad oggi, per quanto riguarda forniture e servizi, la CUC ha gestito un'unica gara su più lotti sopra soglia comunitaria mediante procedura aperta. Si tratta dell'affidamento delle coperture assicurative dell'ente, espletato nel 2024, per complessivi 7 lotti, di cui 3 non aggiudicati per i quali si è poi dovuto procedere con affidamenti diretti.

Dalla consultazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, è emerso, che la stazione appaltante non ha svolto procedure di gara nel livello illegittimamente conseguito.

In merito alle responsabilità contestate, i rappresentanti dell'Ente hanno chiarito che l'attuale Sindaco non ha alcuna responsabilità riguardo alle scelte compiute nell'ambito del procedimento di qualificazione espletato nel 2023, non ricoprendo allora alcuna carica elettiva e che la maggioranza che attualmente governa la città è interamente diversa da quella in carica nel 2023. Inoltre hanno fatto presente che la domanda di qualificazione è stata seguita dal RASA individuato nell'allora Segretario generale [omissis...].

Considerato in diritto

La documentazione trasmessa dalla stazione appaltante non consente il superamento della totalità delle eccezioni formulate con la comunicazione di avvio del procedimento. Ed invero, rispetto alle contestazioni già sollevate, la documentazione successivamente fornita ha consentito di superare le contestazioni riferite all'assenza di formale assegnazione alla struttura organizzativa stabile (punto 1) e il possesso dei requisiti di formazione base per i dipendenti [omissis...] (punto 3). Su tali questioni, infatti, possono considerarsi accoglibili le osservazioni offerte dall'Ente.

Risultano invece confermate le carenze indicate ai suindicati punti 2, 4 e 5. Ed invero, pur apprezzando lo sforzo profuso dal Comune per reperire gli attestati a comprova della frequenza dei master riferiti [omissis...], non può considerarsi raggiunta la relativa prova. Neanche può accogliersi la richiesta di considerare equivalenti i corsi fruiti dal dipendente interessato per l'accesso alla carriera di Segretario generale e la successiva specializzazione. Possono infatti essere valutati al fine di comprovare il requisito relativo alle competenze esclusivamente master e dottorato di ricerca. I corsi fruiti da [omissis...] avrebbero potuto essere considerati nell'ambito della formazione avanzata, se fossero rientrati nel triennio utile.

Ad ogni modo, si evidenzia che, anche volendo considerare comprovato il possesso del requisito, tale circostanza non inciderebbe in maniera significativa sul punteggio di qualificazione e pertanto non consentirebbe il mantenimento del livello di qualificazione attuale.

Con riferimento alla formazione specialistica, si conferma che sono stati presentati attestati relativi a corsi di durata insufficiente oppure sono stati indicati corsi rinvenibili dai soli curricula, senza presentazione dei relativi attestati e senza indicazione della durata.

In relazione al punto 6, non si ritiene configurata la fattispecie dell'omessa comunicazione della perdita dei requisiti, dal momento che la situazione riferita alle competenze e alla formazione dei dipendenti subentrati nella SOS risulta sostanzialmente sovrapponibile a quella di partenza (effettiva). Non si rinviene quindi una sopravvenuta perdita dei requisiti non comunicata all'Autorità, ma piuttosto, una carenza originaria dei requisiti di qualificazione, confermata nel tempo.

Sulla base degli accertamenti condotti, risulta quindi accertata la presentazione di una dichiarazione non veritiera in ordine al possesso dei requisiti di qualificazione.

In esito alle criticità accertate, il punteggio conseguito dalla stazione appaltante ai fini della qualificazione deve essere decurtato, espungendo dalla valutazione i requisiti non comprovati. Per l'effetto, il punteggio deve essere decurtato da 45,07 a 32,37 con conseguente riduzione del livello di qualificazione da SF1 a SF3. Ciò comporta il mancato raggiungimento del punteggio minimo per essere qualificata come centrale di committenza, con conseguente perdita della qualificazione.

Sulla base delle argomentazioni addotte dall'Ente è emerso che la domanda di qualificazione è stata presentata senza la dovuta ponderazione, avvalendosi di requisiti che, sulla base delle chiare indicazioni fornite dall'Autorità, non avrebbero potuto essere utilizzati (corsi di formazione di durata insufficiente o fuori triennio utile) e utilizzando titoli per i quali non è stata preventivamente acquisita la prova della relativa veridicità/autenticità/idoneità.

In esito alla ricostruzione dei fatti, si ritiene che l'Ente, nel presentare la domanda di qualificazione, quantomeno, si sia prefigurata la possibilità di rendere una dichiarazione non veritiera come evento concretamente realizzabile e vi abbia aderito.

Si ritiene, quindi configurabile l'elemento psicologico richiesto dall'art. 63, comma 11, del codice (dolo specifico) e, in particolare, la dichiarazione dolosamente tesa a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti. La stazione appaltante, infatti, ha potuto conseguire la qualificazione per un livello superiore rispetto a quello effettivamente spettante.

La giurisprudenza, con riferimento al reato di cui all'art. 2 del d.lgs. 74/2000 (delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) ha puntualizzato che il dolo specifico richiesto per integrare il reato (rappresentato dalla finalità evasiva) è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'IVA (Cass. Pen. Sez. III, n. 52411 del 19/6/2018; n. 42606/2022). In particolare, ha affermato che si configura la responsabilità per il reato di falso purché emergano elementi dai quali poter desumere la conoscenza o conoscibilità della non veridicità della dichiarazione.

Si ritiene che tale principio possa essere applicato anche nel caso di specie, laddove è stata presentata una dichiarazione non veritiera finalizzata a conseguire la qualificazione.

Orbene, nel caso in esame, le dichiarazioni rese riguardano informazioni relative a dipendenti dell'ente, presumibilmente presenti nei fascicoli personali degli stessi o comunque direttamente disponibili o facilmente reperibili dalla stazione appaltante. Può pertanto presumersi la conoscenza della non veridicità delle dichiarazioni rese o, quanto meno, può ritenersi dimostrata la consapevolezza della significativa possibilità del verificarsi dell'evento. È indubbio, infatti, che il semplice esame degli attestati di formazione utilizzati e il semplice calcolo matematico delle ore di formazione espletate avrebbero permesso di verificare l'inidoneità degli stessi a comprovare la formazione minima richiesta. Inoltre, sono da escludere errori interpretativi od

operativi, dal momento che l'Autorità ha messo a disposizione numerosi strumenti conoscitivi per agevolare le stazioni appaltanti nell'interpretazione e applicazione della normativa vigente ai fini della predisposizione della domanda di qualificazione. In particolare, chiare indicazioni sono state fornite con il Comunicato del Presidente del 17 maggio 2023 e con le numerose FAQ predisposte, che formano parte integrante del Comunicato medesimo. In particolare, nelle FAQ nn. 28, 29 e 30 sono state individuate le ore di formazione minime necessarie per conseguire la formazione base (20 ore, anche realizzate per sommatoria con corsi di durata non inferiore a 4), la formazione specialistica (60 ore, anche realizzate per sommatoria con corsi di durata non inferiore a 30 ore) e la formazione avanzata (120 ore). Inoltre, in caso di dubbio, la stazione appaltante avrebbe potuto formulare apposito quesito all'Ufficio competente dell'Autorità, che, nella fase di avvio del sistema, ha attivato misure di accompagnamento e agevolazione massivamente utilizzate dagli utenti.

La giurisprudenza ha affermato, altresì, che, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento verificatosi in concreto, aderendo psicologicamente ad essa (Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 4623 del 31 gennaio 2018). In altre parole, "...l'agente deve 'lucidamente' raffigurarsi il fatto lesivo quale conseguenza della sua condotta, e deve inoltre consapevolmente determinarsi ad agire comunque, accettando compiutamente la verifica di tale fatto lesivo" (cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 12680 del 22/4/2020).

Si ritiene che tali elementi siano configurabili nel caso di specie e che, quindi, la stazione appaltante si sia, quantomeno, rappresentata con significativa probabilità la verifica dell'evento (conseguimento illecito della qualificazione) e ciò nonostante, dopo aver soppesato il fine perseguito e il costo da pagare (sanzione), abbia comunque agito, aderendo ad esso. A dimostrazione di ciò si evidenzia che, per come è stato strutturato il sistema gestito dall'Autorità, la qualificazione consegue automaticamente alla presentazione della dichiarazione da parte della stazione appaltante, senza che siano previste verifiche preventive o filtri di sorta. L'ente quindi, al momento della presentazione della domanda, era pienamente consapevole che alle proprie dichiarazioni sarebbe conseguita automaticamente la qualificazione nel livello corrispondente ai requisiti dichiarati. Inoltre, il sistema consente di conoscere anticipatamente il risultato delle dichiarazioni rese e, nella specie, il punteggio conseguito (anche con riferimento ai singoli requisiti) e il livello di qualificazione raggiunto. Era pienamente consapevole anche del fatto che eventuali controlli sarebbero stati effettuati soltanto successivamente e a campione e, quindi, ciò può aver influito nel processo volitivo volto a bilanciare l'interesse perseguito e l'eventuale costo da pagare per raggiungerlo.

Si ritiene che il funzionamento del sistema, così come descritto, avrebbe richiesto l'adozione di comportamenti particolarmente prudenti e oculati, proprio al fine di evitare il rischio dell'illegittimo conseguimento di un risultato automatico e non preventivamente controllato da

terzi. La volontaria proposizione della domanda a prescindere dalla preventiva verifica del possesso dei requisiti dichiarati dimostra quindi, inequivocabilmente, l'accettazione del rischio che la qualificazione conseguita potesse non rispondere ai requisiti dichiarati e non preventivamente verificati.

Infine, si sottolinea che, di norma, al fine della comminazione delle sanzioni amministrative, sono sufficienti la coscienza e la volontà della condotta attiva od omissiva, senza necessità della concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché l'art. 3 della L. n. 689 del 1981 pone una presunzione di responsabilità in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare l'assenza dell'elemento psicologico (Cons. Stato n. 2362/2020 e n. 6473/2022).

Si evidenzia, altresì, che il rischio prospettato (violazione della norma) si è concretamente verificato nel caso di specie, dal momento che l'Ente ha potuto accedere ad un livello di qualificazione superiore rispetto a quello spettante, in contrasto con le previsioni normative in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti. La condotta posta in essere ha quindi apportato un vantaggio concreto e immediato, consistente nella possibilità di svolgere gare per importi superiori rispetto all'effettiva capacità professionale e di ricoprire il ruolo di centrale di committenza. Si sottolinea, infatti, che il conseguimento della qualificazione abilita automaticamente la stazione appaltante ad acquisire i CIG per i corrispondenti importi dai sistemi informatici dell'Autorità.

Si evidenzia, infine, che i fatti contestati risultano connotati da gravità in quanto hanno comportato un'alterazione del sistema di qualificazione, volto a garantire che le stazioni appaltanti chiamate a svolgere le procedure di affidamento siano in possesso di una preparazione professionale adeguata al livello di qualificazione conseguito e alle procedure di affidamento da svolgere. Occorre considerare, altresì, che, dal corretto funzionamento del sistema di qualificazione dipende l'attuazione concreta del principio del risultato, declinato nel codice in termini di massima tempestività nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, di rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza e di attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità.

La gravità della condotta consegue inoltre dagli effetti della stessa, che hanno consentito alla stazione appaltante di accedere ad un livello di qualificazione superiore rispetto a quello spettante sulla base dei requisiti effettivamente maturati e di qualificarsi come centrale di committenza.

Per quanto concerne l'imputabilità della condotta, si evidenzia che l'art. 12 dell'allegato II.4 al codice dei contratti pubblici prevede espressamente che il potere sanzionatorio dell'ANAC si attivi nei confronti del rappresentante legale della stazione appaltante/centrale di committenza. Detta norma, quindi, individua l'Ente (in persona del suo rappresentante legale) quale responsabile in

via principale per le violazioni della normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti. Ciò, in considerazione del fatto che la domanda di qualificazione è presentata: per conto della stazione appaltante; da persona ricollegabile all'Ente per aver agito nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze; nell'interesse e a vantaggio dell'Ente medesimo, ossia al fine di fargli conseguire la qualificazione richiesta per l'espletamento delle procedure di aggiudicazione. A nulla rileva, quindi, l'intervenuta sostituzione del rappresentante legale successivamente alla presentazione della domanda, dovendo ritenersi responsabile in via principale l'Ente che ha ottenuto la qualificazione, in persona del rappresentante legale pro tempore.

Per tutto quanto emerso, si ritiene che la condotta accertata sia imputabile all'Ente quanto meno a titolo di dolo eventuale, con conseguente configurazione della fattispecie di cui all'art. 63, comma 11, e all'art. 12 dell'allegato II.4, del d.lgs. 36/2023.

Ne consegue l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dalla norma medesima, nel rispetto dei principi generali contenuti nella legge n. 689/1981 e di quanto stabilito dall'art. 16 del Regolamento sull'esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui alla Delibera Anac n. 126 dell'11.3.2025.

Per la quantificazione della sanzione, in prima applicazione, l'Autorità ritiene di poter considerare il mancato utilizzo della qualificazione illegittimamente conseguita, applicando il minimo edittale in caso di mancato svolgimento di procedure nel livello illegittimamente ottenuto. Dalla consultazione della BDNCP risulta infatti che la stazione appaltante non ha svolto procedure di gara nel livello di qualificazione ottenuto utilizzando requisiti inesistenti. Per l'effetto, la sanzione è quantificata nella misura di **€ 500,00 (cinquecento)** pari al minimo edittale.

Tutto ciò premesso

preso atto dell'istruttoria sopra riportata;

accertata

la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di competenza e formazione dichiarati ai fini del conseguimento della qualificazione e richiesti ai sensi dell'art. 6, dell'allegato II.4, al codice dei contratti pubblici;

ritenute

la riferibilità dei fatti contestati alla CUC Comune di Grado, quanto meno in termini di dolo eventuale, e la gravità dei comportamenti tenuti;

ritenuto, quindi,

che le circostanze accertate configurano una grave violazione delle disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 63, comma 11, del codice dei contratti pubblici, in quanto costituiscono dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti;

accertato

che l'assenza dei requisiti di competenza e formazione comporta un abbassamento del punteggio di qualificazione da 45,07 a 32,37 con conseguente riduzione del livello di qualificazione da SF1 a SF3 e che ciò comporta il mancato raggiungimento del punteggio minimo per essere qualificata come centrale di committenza, con conseguente perdita della qualificazione;

considerato che

la qualificazione conseguita sulla base delle dichiarazioni non veritiere è venuta a scadenza in data 30.6.2025;

considerato, altresì, che

il livello conseguito nella prima fase della qualificazione rileva ai fini della successiva revisione della qualificazione nell'ipotesi di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 11, comma 4, dell'allegato II.4, al codice;

ritenuta

la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 12 dell'allegato II.4 al codice dei contratti pubblici, per l'attivazione del potere sanzionatorio nei confronti dell'Ente, in persona del rappresentante legale;

considerata

la quantificazione della sanzione secondo i criteri sopra riportati;

nell'esercizio del potere sanzionatorio in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 63, comma 11, e all'art. 12, dell'allegato II.4, del codice dei contratti pubblici;

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'adunanza del 1° ottobre 2025,

Delibera

- ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. e), del succitato Regolamento, l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 12, dell'allegato II.4, e all'art. 63, comma 11, del Codice

dei Contratti pubblici, quantificata nella misura di **€ 500,00 (cinquecento)**, nei confronti della CUC Comune di Grado, in persona del rappresentante legale pro tempore;

- la comunicazione della presente delibera alla CUC Comune di Grado, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la trasmissione della presente delibera all'Ufficio Qualificazione Stazioni Appaltanti per gli eventuali adempimenti di competenza ai fini della successiva revisione della qualificazione nell'ipotesi di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 11, comma 4, dell'allegato II.4, al codice;
- la trasmissione della presente delibera alla Procura della Repubblica competente per territorio per gli eventuali seguiti di competenza.

Il pagamento della sanzione va effettuato nel termine di giorni 30 dalla data di ricezione della P.E.C. o della notifica della raccomandata di trasmissione della delibera, mediante bonifico intestato alla Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.AC. di Roma - codice IBAN: IT 770 01030 03200 0000 04806788 (Si precisa che il quinto carattere del codice Iban - dopo IT77 - corrisponde alla lettera "O" e non alla cifra zero). Nella causale va inserita la dicitura "pagamento delibera sanzionatoria A.N.AC. n. ... (riportare il numero della delibera)" - Una volta effettuato il pagamento, copia del bonifico contenente il suo ID (C.R.O. o T.R.N.) va inviata all'indirizzo URF@anticorruzione.it e trasmessa via P.E.C. all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it. La copia del bonifico priva dell'indicazione dell'ID (C.R.O. o T.R.N.) non permette la registrazione dell'avvenuto pagamento.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nei termini e secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 9 ottobre 2025

Il Segretario Laura Mascali

Firmato digitalmente